



TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE , ANGRI, MERCATO SAN SEVERINO, CASTEL SAN GIORGIO e PAGANI

COMUNE CAPOFILA : NOCERA INFERIORE

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

*Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino, Castel San Giorgio e
Pagani*

STAZIONE APPALTANTE

Comune di MERCATO SAN SEVERINO

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI: "AMPLIAMENTO DEL CIVICO
CIMITERO PRESSO LOCALITÀ COSTA – 1° LOTTO FUNZIONALE"

CIG: B7CF3AC17F – CUP: J18C24001240004

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

C_F138 - - 1 - 2025-07-29 - 0019867

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Comune capofila Nocera Inferiore

- Sede legale: Piazza Armando Diaz n. 1, 84014, Nocera Inferiore (SA);
- Recapito telefonico: 081/3235240;
- PEC: cuc@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it;
- URL WEB: <https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/>;

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Mercato San Severino

- Comune di Mercato San Severino (SA)
- Sito internet: <https://www.comune.mercatosanseverino.sa.it/>
- 4^ Area Tecnica Comunale
- Settore Lavori Pubblici
- Il Responsabile Unico del Procedimento: arch. Antonio D'Amico
- Il Supporto al RUP: arch. Alfonso Landi
- Centralino Unico: (+39) 089 826801
- Telefono: (+39) 089 826850
- Posta elettronica certificata: protocollo.comunemss@pec.it

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di: *"Ampliamento del civico cimitero presso località Costa – 1° lotto funzionale"*

CUP: J18C24001240004

Procedura: aperta, ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023

La presente procedura di gara verrà svolta interamente con modalità telematica come in seguito dettagliatamente indicato

PREMESSE

Il presente bando/disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Mercato San Severino, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni relative alla procedura avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato **"Ampliamento del civico cimitero presso località Costa – 1° lotto funzionale - CUP J18C24001240004"**

In esecuzione della con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/03/2025, con determina a contrarre del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Mercato San Severino n. 591 del 29/07/2025, la Stazione Appaltante ha disposto di procedere all'affidamento dell'appalto integrato dei lavori in oggetto ed ha definito le modalità di indizione della procedura, i requisiti di partecipazione ed i criteri di valutazione delle offerte.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile per il tramite degli indirizzi di seguito riportati:

<https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 71 e 108 del D.Lgs n. 36/2023.

Per la presente procedura di gara, l'amministrazione decide di avvalersi della cosiddetta **"inversione procedimentale"** prevista dall'art. 107, comma 3 del codice.

Qualora richiesto, le attività dovranno essere totalmente conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale (es, attività connesse ai combustibili fossili; attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori, o attività che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento).

Dovrà, inoltre, essere rispettato quanto introdotto dal DM 11/10/2017 relativamente ai CAM, i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" di cui al Decreto Ministero 23.06.2022 di aggiornamento del DM 11.10.2017.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Cimitero Comunale in località Costa del Comune di Mercato San Severino (SA). Codice NUTS: ITF35

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. La piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n.910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante/Amministrazione aggiudicatrice non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario a partire dalla data di pubblicazione del bando.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella

indicata nella “GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - 1) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - 2) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - 3) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene mediante una procedura propria della piattaforma telematica che assegna all'utente uno USER NAME ed una PASSWORD da conservare e custodire a cura dell'utente.

Il gestore della piattaforma telematica non conosce le credenziali di accesso e non è in grado di modificarle.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando/Disciplinare di gara;
- b) Modulistica;
- c) Documentazione tecnica composta da:
 - Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/03/2025;

La documentazione di gara, compresa della documentazione tecnica, è disponibile sulla PIATTAFORMA TELEMATICA di cui in premessa.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **8 (OTTO)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **5 (CINQUE)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione, in forma anonima, delle richieste e delle relative risposte sulla Piattaforma telematica indicata in PREMessa.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma accessibili nella sezione COMUNICAZIONI. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 32, avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è relativa all'individuazione del soggetto a cui affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 del D.Lgs 36/2023.

L'appalto, in forma integrata, oltre all'esecuzione delle opere, comprende anche la progettazione esecutiva e la redazione del PSC, nonché l'aggiornamento della relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, a carico dell'aggiudicatario, ponendo a base d'asta le spese a tali

attività professionali, che nel punto seguente vengono indicate in via semplificativa nella voce "progettazione".

3.1 Importo complessivo dell'appalto:

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a **€ 2.355.083,41** di cui:

- per l'esecuzione dei lavori **€ 2.278.732,16**, comprensivo della manodopera e degli oneri della sicurezza intrinseci ed estrinseci, ed oltre I.V.A. come per legge;
- Per la progettazione **€ 76.351,25**, oltre Cassa di Previdenza ed I.V.A. come per legge

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13.

I costi della manodopera sono stati stimati dalla stazione appaltante in € 554.622,04 calcolati sulla base del prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania in riferimento alla normativa vigente.

L'importo a base di gara soggetto a ribasso, al netto degli oneri della sicurezza, è pari ad € 2.234.051,14 per lavori, a cui si aggiunge l'importo di € 76.351,25 per progettazione esecutiva, per complessivi € 2.310.402,39, oltre IVA e cassa previdenziale.

Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso € 44.681,02.

RIEPILOGO

Costo complessivo dell'opera compreso lavori e oneri tecnici: €. 2.355.083,41

CPV: 45215400-1 Lavori di ampliamento del cimitero

CPV: 45317300-5 Lavori di impianti tecnologici

CPV: 45313000-4 Lavori di installazione di ascensori e scale mobili

CPV: 09331000-8 Impianti fotovoltaici e servizi connessi

CPV: 71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

Il contratto collettivo di riferimento per il presente appalto è:

CONTRATTO NAZIONALE EDILIZIA ARTIGIANATO

Come previsto dall'art. 11 del Codice, l'operatore economico, all'interno della propria offerta, indica il/i contratto/i che applicato/i al proprio personale. In conformità al principio di libertà di iniziativa economica, tale contratto potrebbe anche non coincidere con quello previsto dalla stazione appaltante, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele rispetto a quelli sopra indicati dalla stazione appaltante. Qualora l'operatore economico, applichi al proprio personale un diverso contratto, in conformità al punto precedente, deve rendere alla stazione appaltante un'apposita dichiarazione mediante la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. Qualora venga dichiarata l'equivalenza delle tutele, la stazione appaltante effettuerà i necessari riscontri attraverso l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta.

3.1.1. Importo dei lavori di cui si compone l'appalto

L'importo dei lavori a base d'asta, soggetto a ribasso, è pari a € 2.234.051,14, al netto dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, c. 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., non soggetti a ribasso pari a € 44.681,02, oltre IVA al 10%.

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento (ai soli fini identificativi dell'appalto) sono le seguenti:

Lavori	Cat.	Class.	Qualificazio ne obbli gatoria	Importo (€)	(%)	Indicazioni speciali ai fini della gara	
Lavori di edilizia	OG 1	IV	SI	1.983.653,00	88,79	Prevalente	Sub-appalto SI, nel limite del 30%

Impianti tecnologici	OG 11	I	SI	183.638,74	8,22	Scorporabile	Vedi nota (*)
Impianti elettromeccanici trasportatori	OS 4	I	SI	47.259,40	2,12	Scorporabile	Vedi nota (*)
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG9	I	SI	19.500,00	0,87	Scorporabile	Vedi nota (*)

Nota (*) Lavorazioni scorporabili, appartenenti alla categoria OG11, OS4 e OG9 che non possono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario se privo della relativa qualificazione ed abilitazione e, quindi, in tale evenienza devono essere necessariamente subappaltate ad un soggetto abilitato.

3.1.2. Classi e categorie di progettazione: La progettazione comprende classi di attività.

3.1.2.1. Requisiti di qualificazione relativi alla progettazione:

Ai fini della qualificazione si individuano le seguenti categorie ed importi:

Fasi prestazionali previste: Progettazione esecutiva

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Costo Categorie (€) <<V>>
	Codice	Descrizione	
Edilizia	E.11	Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	1.051.581,00
Strutture	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni	932.972,00
Impianti elettrici e simili	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni compensi - Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	193.375,00
Impianti idrici e simili	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria	57.023,00

		compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	
--	--	--	--

3.1.2.2 La Progettazione può essere eseguita direttamente dal costruttore se in possesso della relativa qualificazione e dei requisiti seguenti ovvero essere affidata a professionisti associati come mandanti ovvero ancora indicati nei modi e forme di cui al disciplinare in possesso dei requisiti generali e di idoneità tecnica e capacità finanziaria e tecnico organizzativa di seguito riportati:

3.1.2.3. Fatturato richiesto: fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'Allegato I.13 del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedenti la pubblicazione del bando di gara, per un importo non inferiore a 1,5 volte l'importo stimato per i servizi in oggetto.

Importo progettazione	Moltiplicatore	Importo richiesto
76.351,25	1,5	114.526,875

3.1.2.4. Servizi espletati: espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, servizi di cui all'art. 66 comma 1 del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori.

Categorie d'opere e ID Opere D.M. 17/06/2016	Importo Lavori	Moltiplicatore	Requisito
Edilizia – E.11	1.051.581,00	X 1	1.051.581,00
Strutture – S.03	932.972,00	X 1	932.972,00
Impianti elettrici e similari – IA.04	193.375,00	X 1	193.375,00
Impianti idrici e similari – IA.04	57.023,00	X 1	57.023,00

3.3 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "A CORPO".

È ammessa la revisione dei prezzi, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del lavoro superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023. La revisione potrà essere avviata a seguito di specifica richiesta della parte svantaggiata.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici relativi al costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

È ammessa una variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si farà ricorso a tutte le disposizioni previste dall'art.120 del Codice dei Contratti qualora applicabili al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 ed al compimento degli adempimenti ivi previsti, l'amministrazione corrisponderà all'appaltatore un'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale dei lavori, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

L'intervento in oggetto è finanziato con Fondi del bilancio comunale, derivante dai proventi della vendita dei singoli manufatti cimiteriali.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato e integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, nonché dall'art. 125 del D.lgs. 36/2023.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

3.4. TERMINI. DURATA

3.4. TERMINE CONSEGNA progettazione esecutiva cantierabile

Il progetto esecutivo dell'intervento dovrà essere presentato all'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine di **45 (quarantacinque) giorni** dalla data di notifica via PEC della determina relativa all'aggiudicazione definitiva, in duplice copia cartacea ed una copia in formato digitale.

Per ogni giorno di ritardo oltre detto termine verrà applicata una penale a trattenuta pari all'1/000 (uno per mille) del compenso spettante.

Il Concorrente che risulterà aggiudicatario dovrà apportare, anche dopo la presentazione del progetto esecutivo, ed a semplice richiesta, tutte le modifiche e/o le integrazioni richieste dall'Amministrazione Comunale e dagli Enti preposti fino alla definitiva cantierabilità del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a compensi maggiori rispetto a quelli indicati nel presente bando/disciplinare

3.4. DURATA DEI LAVORI

Il tempo massimo per completare i lavori è pari a **540 (cinquecento quaranta) giorni** naturali e consecutivi.

Con la presentazione dell'offerta, il concorrente si obbliga, senza riserva alcuna e fatte salve solo le circostanze allo stesso non imputabili, al rispetto della tempistica di cui sopra e alla massima diligenza nell'organizzazione del lavoro, nell'adempimento dei propri obblighi e nel coordinamento con direttore dei lavori, R.U.P. e stazione appaltante, in modo tale da eseguire e concludere i lavori entro il termine di cui innanzi.

L'esecuzione del contratto avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa.

La consegna potrà avvenire anche sotto le riserve di legge della stipula del contratto, comunque dopo l'adozione della determina di aggiudicazione definitiva.

Dalla data di affidamento decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della Ditta Affidataria.

3.5. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto previsto dall'art. 60, comma 3, lettera a del Codice.

3.6. SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito dal 1° lotto funzionale dell'intervento, come già determinato dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione del progetto, in quanto appare possibile ed economicamente conveniente suddividere gli appalti in lotti funzionali. Al reperimento di ulteriori risorse si procederà con successiva e separata ulteriore procedura di appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Il concorrente che partecipa alla in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete–soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

In caso di protocollo di legalità/patto di integrità.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI GENERALI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Nello specifico i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
- b. i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- c. per i primi cinque anni dalla costituzione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati in capo al consorzio;
- d. per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti devono essere posseduti dal mandataro per i lavori di categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo; i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alle categorie scorporate, possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento di tipo orizzontale;
- e. ai sensi dell'art. 92 comma 2 del DPR 207/2010, per i raggruppamenti temporanei, di tipo orizzontale di cui all'art. 65 del D.lgs. 36/2023, i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicato in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.
- f. l'operatore economico, singolo o riunito nelle forme di cui all'art. 65 dello stesso Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (con esclusione dei requisiti di cui all'art. 94 e 95), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'allegato II.12, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura dei legami con questi ultimi. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

6.2. REQUISITI DI COSTRUZIONE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

2. requisiti di qualificazione in appalti di lavori inferiori ad €. 150.000 di cui all'art. 28 dell'All.II.12 del Codice:

gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c. adeguata attrezzatura tecnica.

I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente allegato, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui all'articolo 91, comma 3, del codice.

In alternativa ai suddetti requisiti di qualificazione e per importo dei lavori superiori a 150.000 euro è possibile esibire attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che provi, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

I concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d'impresa o tramite imprese collegate o controllate dovranno essere in possesso dei requisiti descritti:

Categoria	Classifica	Descrizione	Importo	Percentuale
OG1	IV	Edifici Civili e Industriali	1.983.653,00	88,79%
OG 11	I	Impianti tecnologici	183.638,74	8,22%
OS 4	I	Impianti elettromeccanici trasportatori	47.259,40	2,12%
OG9	I	Impianti per la produzione di energia elettrica	19.500,00	0,87%

Qualificazione richiesta ai concorrenti:

OG1	PREVALENTE - Sub-appaltabile come per legge (limite max 30%)
OG 11	SCORPORABILE – Qualificazione obbligatoria - Sub-appaltabile come per legge
OS 4	SCORPORABILE – Qualificazione obbligatoria - Sub-appaltabile come per legge
OG9	SCORPORABILE – Qualificazione obbligatoria - Sub-appaltabile come per legge

Si specifica che per:

- *Opera prevalente, compresa nelle categorie generali, vi è l'obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto entro i limiti di cui all'art. 119 del Codice ad imprese in possesso dei requisiti;*

- *Opera scorporabile, ovvero eseguibile direttamente o subappaltabile nel rispetto della normativa vigente.*

Nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile, deve possedere la qualificazione nella categoria prevalente per l'intero importo dei lavori.

6.2.1 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

6.2.2 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

6.3. REQUISITI DI PROGETTAZIONE

Per l'esecuzione della progettazione i concorrenti potranno avvalersi alternativamente di una delle opzioni di seguito indicate:

6.3.1. Ipotesi I: possesso della certificazione per la progettazione esecutiva e costruzione:

6.3.1.1. possesso della certificazione SOA nelle categorie e per le classifiche indicate al punto 3.1.1 del bando/disciplinare di gara rilasciata sia per la progettazione che per la costruzione e recante pertanto l'annotazione in calce "qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione".

6.3.1.2. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 3.1.2 del bando/disciplinare di gara corredata delle generalità del o dei professionista/i appartenente/i allo staff interno di progettazione in possesso degli stessi.

6.3.2. Ipotesi II: Possesso della certificazione per la progettazione esecutiva e costruzione ovvero per la sola costruzione:

6.3.2.1. possesso della certificazione SOA nelle categorie e per le classifiche indicate al punto 3.1.1 del bando/disciplinare di gara rilasciata sia per la progettazione che per la costruzione e recante pertanto l'annotazione in calce "qualificazione per prestazione di progettazione esecutiva e costruzione" ovvero per la sola costruzione.

6.3.2.2. associazione temporanea: aver associato in qualità di mandante ai soli fini della progettazione esecutiva di un operatore economico progettista a sua volta composto da uno o più soggetti tra quelli elencati all'art. 66 del Codice in possesso dei requisiti precisati ai punti 3.1.2 e raggruppati tra loro in sub raggruppamento temporaneo.

6.3.2.3. indicazione di soggetto esterno: Dichiarazione di indicare esplicitamente in qualità di incaricato della progettazione esecutiva uno o più soggetti in possesso dei requisiti precisati ai punti 3.1.2 del bando/disciplinare di gara eventualmente raggruppati tra loro in sub raggruppamento temporaneo. Si precisa che tale raggruppamento quand'anche costituito, essendo meramente indicato è da intendersi in senso atecnico.

6.3.3. Professionista singolo indicato: Il professionista singolo indicato non assume il ruolo di concorrente. In ogni caso dovrà attestare il possesso dei requisiti generali (artt. 94 e 95 del Codice) e speciali previsti dal bando/disciplinare (punto 3.1.2); la carenza in capo ad esso dei pertinenti criteri di selezione o la presenza di motivi obbligatori di esclusione comporta l'obbligo di sostituzione dello stesso da parte dell'operatore economico partecipante alla gara nel termine "perentorio" indicato dalla S.A.

6.3.4. Professionista singolo associato: Qualora nelle ipotesi di cui al punto 6.3.2.2. il professionista singolo dichiara di assumere il ruolo di mandante dell'operatore economico che esegue i lavori, assume il ruolo di concorrente e si applicano le disposizioni inerenti la partecipazione alle gare da parte degli operatori economici (e le conseguenti cause di esclusione) ed in particolare all'art. 68, agli artt. 94-95 e all'art. 104. Il professionista dovrà dunque rispettare a pena di esclusione le disposizioni in materia vigenti ed in particolare:

6.3.4.1. Dichiarare il possesso dei requisiti generali previsti dal Codice;

6.3.4.2. Assumere l'impegno ad uniformarsi alla disciplina di cui all'art. 68 del Codice;

6.3.4.3. L'impegno a conferire al capogruppo mandato collettivo gratuito irrevocabile al mandatario del raggruppamento (operatore economico che realizza l'intervento).

6.3.5. Gruppo di progettisti: Qualora sia indicato un gruppo di professionisti ancorché formalmente riunito in RTI questo non assume il ruolo di concorrente e non soggiace alle disposizioni di cui all'art. 68 fatto salvo quanto segue: ciascun professionista dovrà:

6.3.5.1. attestare il possesso dei requisiti generali (artt. 94-95 del Codice) dei requisiti di idoneità tecnica di cui al DM 263/2016 e speciali previsti dal bando/disciplinare (punto 3.1.2);

6.3.5.2. dovrà essere indicata la struttura operativa del gruppo con riferimento ai ruoli di cui al punto 7. del disciplinare;

6.3.5.3. in caso di RTI indicato dovrà essere indicato l'operatore cui sarà conferito mandato irrevocabile collettivo;

6.3.5.4. devono essere dichiarate le parti del servizio espletate e queste ultime dovranno corrispondere alla quota di requisito di cui al punto 3.1.2.4. posseduta;

6.3.5.5. la carenza in capo ad uno dei professionisti dei pertinenti criteri di selezione o la presenza di motivi obbligatori di esclusione comporta l'obbligo di sostituzione dello stesso nel termine perentorio indicato dalla S.A.

6.3.6. Sub raggruppamento di progettisti associato: Qualora nelle ipotesi di cui al punto 6.3.2.2. i professionisti dichiarino di riunirsi in un raggruppamento temporaneo di professionisti a sua volta mandante dell'operatore economico che esegue i lavori, il RTI assume il ruolo di concorrente si applicano le disposizioni inerenti la partecipazione alle gare da parte degli operatori economici (e le conseguenti cause di esclusione) sia al raggruppamento dei professionisti che al raggruppamento eterogeneo ed in particolare all'art. 68, agli artt. 94-95 e all'art. 104 il raggruppamento di professionisti dovrà dunque rispettare a pena di esclusione le disposizioni in materia vigenti ed in particolare:

6.3.6.1. dovrà essere indicata la natura orizzontale verticale o mista;

6.3.6.2. le percentuali o le parti di servizio assunte da ciascun operatore;

6.3.6.3. l'impegno ad uniformarsi alla disciplina di cui all'art. 68 del Codice;

6.3.6.4. l'impegno a conferire al capogruppo mandato collettivo gratuito irrevocabile al mandatario del sub raggruppamento e, nel caso di cui al punto 6.3.2.2. tramite questo mandato gratuito irrevocabile al mandatario del raggruppamento (operatore economico che realizza l'intervento);

6.3.6.5. dovrà essere indicato il nominato del giovane professionista ai sensi del D.M. 263/2016 e questo ultimo dovrà essere incaricato di una parte della progettazione in senso stretto con l'esclusione di incarichi di carattere meramente strumentale.

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DELL'OPERATORE CHE PROGETTA L'INTERVENTO.

L'operatore economico incaricato della progettazione esecutiva dovrà attestare il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale mediante compilazione del "modello 9" allegato e del DGUE:

7.1. Requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263. L'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità indicati dal D.M. citato in ragione della propria forma giuridica;

7.1.1. Per i professionisti persone fisiche:

- laurea in architettura ovvero ingegneria;

- laurea in archeologia;

- iscrizione albo professionale;

7.1.2. Per le società di professionisti:

- organigramma aggiornato dei soggetti direttamente impiegati nelle funzioni professionali e tecniche, del controllo qualità ed in particolare (soci – amministratori – impiegati e consulenti con p. IVA che fatturano alla società oltre il 50% del loro fatturato) con precisazione per ciascuno delle competenze e responsabilità;

7.1.3. Per i professionisti costituiti in forma societaria:

- Direttore tecnico con laurea in architettura ovvero ingegneria conseguita da almeno 10 anni ed abilitazione ed iscrizione all'albo professionale;

- organigramma aggiornato dei soggetti direttamente impiegati nelle funzioni professionali e tecniche, del controllo qualità ed in particolare (soci – amministratori – impiegati e consulenti con p. IVA che fatturano alla società oltre il 50% del loro fatturato) con precisazione per ciascuno delle competenze e responsabilità.

8. Gli operatori economici incaricati della progettazione dovranno rilasciare, le seguenti attestazioni:

8.1. di non essere incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94-95 del Codice;

8.2. l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

9. Professionisti persone fisiche che eseguono le prestazioni.

9.1. I professionisti persone fisiche che eseguono le prestazioni dovranno dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94-95 del Codice oltre ai requisiti di idoneità professionale.

10. Requisiti di capacità economico finanziaria dell'operatore che progetta l'intervento.

10.1 Fatturato globale: fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'Allegato I.13 del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedenti la pubblicazione del bando di gara, per un importo non inferiore a 1,5 volte l'importo stimato per i servizi in oggetto. di aver espletato servizi di architettura ed ingegneria di cui Allegato I.13 del Codice nei tre migliori esercizi dell'ultimo quinquennio per un importo di 1,5 volte l'importo stimato dei servizi in oggetto così come precisato al punto 3.1.2.3. del bando/disciplinare di gara;

10.2 Servizi espletati: espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, servizi di cui all'art. 66 comma 1 del Codice relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e classi e per gli importi indicati così come precisato al punto 3.1.2.4. del bando/disciplinare di gara.

Si considerano i soli lavori ultimati entro il termine di presentazione delle offerte.

I lavori valutabili saranno esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile.

N.B. L'importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è:

- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato;
- quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
- quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, se i lavori sono in corso;
- quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati;
- quello di progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato.

10.2.1. Ai fini della comprova il concorrente deve indicare per ciascun lavoro e fino al raggiungimento dell'importo richiesto i seguenti elementi (VEDI – prospetto allegato "modello 10" progettisti servizi espletati):

- Il committente.
- L'importo dei lavori per ciascuna categoria in modo distinto.
- L'ubicazione e la descrizione sintetica

- Il tipo di servizio espletato (descrizione sintetica).
- Le categorie e classi che dovranno essere pertinenti (e non necessariamente identiche) a quelle che comprendono i lavori da progettare.

11. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei consorzi Ordinari GEIE e aggregazioni di rete.

Gli operatori che si presentano in forma associata requisiti devono essere posseduti nei modi e forme di seguito indicati.

11.1. Requisiti di idoneità professionale di cui al punto 10. dovranno essere posseduti da ciascun operatore del raggruppamento secondo la propria forma giuridica;

11.2. Requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7 dovranno essere posseduti dai professionisti persona fisica incaricati di eseguire la prestazione.

11.3. Requisiti generali di cui al punto 7 dovranno essere posseduti da ciascun operatore del raggruppamento e dai professionisti che eseguono la prestazione.

11.4. Requisiti di capacità tecnico economico finanziaria di cui al punto 10.1 dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e la mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria (non sono previste percentuali minime per le mandanti).

11.5. Requisiti di capacità tecnico organizzativa di cui al punto 10.2 dovranno essere posseduti dall'operatore che esegue la prestazione. Si precisa che:

11.5.1. In caso di RTI verticale il mandatario del raggruppamento dovrà possedere il requisito relativo alla categoria d'opera "EDILIZIA" codice E.11 da intendersi prevalente nell'ambito della prestazione di progettazione essendo ad essa assegnata la quota maggiore della parcella.

11.5.2. I mandanti i requisiti relativi alle categorie e classi che intendono assumere.

11.5.3. Per ciascuna prestazione progettuale (sia prevalente che scorporabili) è possibile la formazione di raggruppamenti orizzontali e misti in tale ipotesi trova applicazione Corrispondenza quota di qualificazione e quota di esecuzione. Ciascun membro del raggruppamento dovrà dichiarare – pena l'esclusione – la quota di servizio assunta e questa dovrà – pena l'esclusione - essere non superiore alla quota di requisito posseduta.

- Il mandatario del sub raggruppamento dovrà possedere il requisito in misura prevalente;

- I mandanti dovranno possedere il requisito in misura pari o superiore alla quota che intendono assumere.

11.6. Giovane Professionista. Si rammenta che a pena di esclusione i raggruppamenti di operatori economici mandanti incaricati della progettazione dovranno prevedere la presenza di un giovane professionista incaricato di prestazioni non meramente accessorie ed i cui requisiti professionali non sono considerati ai fini della dimostrazione da parte del raggruppamento dei requisiti cui al punto 3.1.2 del bando/disciplinare. Tale presenza è garantita anche qualora il giovane professionista fosse in rapporto di collaborazione o di dipendenza a titolo di lavoro subordinato con uno degli operatori del raggruppamento.

11.7. Requisiti del gruppo di lavoro. Ai sensi dell'articolo 66 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico dovrà essere espletato, a pena di esclusione, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali. Le unità stimate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto sono riportate nella seguente tabella, da suddividersi nelle seguenti prestazioni specialistiche:

Qualificazione richiesta ai concorrenti:

N°	FIGURA RICHIESTA	REQUISITI DI IDONEITÀ
n.1	Progettista	Laurea in INGEGNERIA/ARCHITETTURA con abilitazione all'esercizio della professione

		ed iscrizione al relativo ordine
n.1	Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione (**) Abilitato ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Tecnico abilitato quale Coordinatore della Sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV del d.lgs 81/08 e s.m.i.
n.1	Archeologo	Laurea in ARCHEOLOGIA con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine

(**) I tecnici in possesso di attestato del corso di formazione di 120 ore da oltre 5 anni dovranno dimostrare di aver conseguito almeno 40 ore di aggiornamento, in materia di sicurezza, nel quinquennio precedente la data di scadenza del bando.

Si precisa che le unità minime per l'espletamento del servizio oggetto della presente procedura è di numero 2 unità.

Si specifica che il presente documento individua solo quantitativamente le unità stimate, in termini di figure professionali, per lo svolgimento dell'incarico e le prestazioni specialistiche, nell'ipotesi che il concorrente debba suddividere tali unità nelle prestazioni specialistiche così come individuate nella precedente Tabella.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche.

L'operatore economico deve indicare la persona fisica, con qualifica di Architetto/Ingegnere, incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

12. Disciplina dell'avvalimento dei requisiti speciali richiesti per l'esecuzione della progettazione.

12.1. L'operatore economico mandante non in possesso dei requisiti richiesti potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti messi a disposizione di altro operatore economico non partecipante alla gara alle seguenti condizioni:

12.2. il soggetto ausiliario dovrà produrre, pena l'esclusione una dichiarazione attestante in particolare:

- di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94-95 del Codice VEDI DGUE – Parte III sub A) B) C) D);
- di non partecipare alla gara né in proprio né quale parte di raggruppamenti o consorzi. È ammesso peraltro l'avvalimento tra soggetti partecipanti alla gara nel medesimo raggruppamento temporaneo/consorzio VEDI modello allegato "dichiarazioni Operatore economico Ausiliario - Consorziato";
- di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata del contratto tutti i mezzi e risorse necessari all'esecuzione della prestazione di cui il concorrente ausiliato risulta carente VEDI modello allegato C "dichiarazioni Operatore economico Ausiliario - Consorziato";
- di non versare nelle cause di esclusione di cui all'art. 98 del Codice e dell'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. VEDI modello allegato C "dichiarazioni Operatore economico Ausiliario - Consorziato";

12.3. dovrà essere allegato originale o copia autentica del contratto il quale deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; la durata; ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

12.4. Il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico "ausiliato" nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso.

12.5. Ciascun operatore economico ausiliario non può prestare i requisiti a più di un operatore economico concorrente.

12.6. Rimane vietata a pena di esclusione di entrambe le ditte la partecipazione alla gara dell'operatore economico ausiliaria. L'ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatrice nei limiti del requisito prestato.

12.7. Trova in ogni caso applicazione l'art. 104 del Codice.

12.8. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione del contratto di avalimento solo a condizione che lo stesso sia stato sottoscritto prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. La data e ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale). È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

NOTA BENE. Non è ammesso l'avalimento nel caso di professionisti meramente indicati

13. Subappalto riferito alla progettazione.

13.1. Il subappalto delle prestazioni di progettazione non è ammesso fatta eccezione per le prestazioni di cui all'art.119 comma 3 del Codice, purché se ne faccia espressa menzione, indicando le parti del servizio che si intendono affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

14. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, in favore del Comune di Mercato San Severino, pari al **2 %** del prezzo base dell'appalto, pari, quindi ad **€ 47.101,67**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per almeno ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 14001.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

15. SOPRALLUOGO

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Non è previsto il sopralluogo assistito.

Ai fini di quanto sopra l'operatore economico partecipante alla procedura di gara deve obbligatoriamente procedere in via autonoma

L'operatore economico potrà liberamente prendere visione dei luoghi e avere conoscenza di tutte le condizioni locali che possono influire sulla esecuzione dell'appalto, così come richiesto nella domanda di partecipazione alla gara.

La dichiarazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante della ditta invitata alla trattativa diretta o da suo incaricato munito di regolare delega.

Nel caso in cui l'incaricato ad eseguire il sopralluogo sia un soggetto diverso dalle figure che legalmente rappresentano la ditta partecipante, ovvero dal direttore tecnico, lo stesso può dichiarare di aver effettuato il sopralluogo solamente se persona idoneamente qualificata a valutare i lavori da eseguire in relazione alle condizioni oggettive dei luoghi. Verrà accettata solamente la dichiarazione effettuazione del sopralluogo da parte di soggetti incaricati in possesso di laurea in architettura o ingegneria, oppure diplomati geometri, periti edili, industriali e agrari.

La stessa dovrà essere completata in calce, pena l'esclusione, da apposita dichiarazione del legale rappresentante di aver presa visione delle oggettive condizioni dei luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori e delle aree e manufatti a contorno. In casi di sopralluogo effettuato attraverso persona delegata la dichiarazione di cui innanzi dovrà, altresì contenere l'esplicita accettazione dell'operato della persona delegata per rato e valido, assumendo per proprie tutte operazioni dallo stesso effettuate.

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera numero n. 598 del 30/12/2024 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n°266, per l'anno 2025 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

L'operatore economico allega la ricevuta di pagamento alla documentazione di gara.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto tempestivo pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, co. 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di

pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid). Il nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG) permette di avviare il processo finalizzato al versamento del contributo in favore dell'Autorità e generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli, da parte del contribuente operatore economico, con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

La CUC accerta il pagamento del contributo. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la CUC richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Telematica.

Non sono considerate valide le offerte presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutta la documentazione, amministrativa, tecnica ed economica deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta, a pena di irricevibilità, deve essere inoltrata per il tramite della piattaforma entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30.09.2025

Entro il suddetto termine, l'operatore economico dovrà avere cura di "inviare" la documentazione attraverso l'apposita sezione della piattaforma digitale. Scaduto il suddetto termine non sarà più possibile inviare la documentazione e, pertanto, l'operatore economico non potrà partecipare alla procedura di gara.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Si raccomanda di verificare, in tempo utile, le dimensioni massime (in termini di byte) che il singolo file, ovvero l'intera documentazione, deve avere per poter essere utilmente caricata nella relativa sezione della piattaforma.

La Piattaforma accetta esclusivamente files in formato .PDF e .P7M.

17.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'OFFERTA è composta da **n. TRE "buste digitali"** relative, rispettivamente, a:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto ricevimento della documentazione inviata per il tramite della Piattaforma Telematica.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante

la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 8 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

19. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica per allegare la seguente documentazione:

- 1) Modello 2a – Istanza/Domanda di partecipazione impresa;
- 1bis) Modello 2b – Istanza/Domanda di partecipazione progettista;
- 2) Documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 (come indicato di seguito);
- 3) Modello 3a – DGUE impresa;
- 3bis) Modello 3b – DGUE progettista;
- 4) Modello 4 - Dichiarazioni di idoneità morale ed assenza delle cause ostative;
- 5) Modello 5 - Attestazione rispetto principi CAM;
- 6) Modello 6 - Autodichiarazione del titolare effettivo;
- 7) Modello 7 - Dichiarazione di presa visione del progetto, dello stato dei luoghi e contratto collettivo applicato;
- 8) Modello 8 - Schema Patto Integrità;
- 9) Attestazione SOA;

- 10) Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore con eventuale copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 11) Contributo ANAC;
- 12) Visura Camerale e Documenti di Identità;
- 13) Modello 9 – Dichiarazione Requisiti idoneità professionisti
- 14) Modello 10 – Dichiarazione progettisti servizi espletati
- 15) Modello 11 – Dichiarazione soggetti cessati dalla carica
- 16) Modello 12 – Dichiarazione sopralluogo autonomo

Eventuali documenti integrativi:

- 17) Documentazione in caso di avvalimento;
- 18) Documentazione per i soggetti associati;
- 19) Documento di Identità soggetti associati;
- 20) Iscrizione C.C.I.A. soggetti associati;
- 21) Impegno a costituirsi in RTI;
- 22) Modello Dichiarazioni operatore economico ausiliario/consorziato.

19.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di Gara Unico Europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello appositamente predisposto ed allegato alla documentazione di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alle clausole per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo punto 40.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

19.2. IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato o tramite il servizio **@e.bollo** dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN **IT07Y0100003245348008120501** e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema **@e.bollo** ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da **€ 16,00** ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e **allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf**. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

19.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo di cui al modello allegato.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla - procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

19.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

19.7 - DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL PROGETTO, DELLO STATO DEI LUOGHI E CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm con la quale in candidato attesta:

19.7.1. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

19.7.2. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

19.7.3. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo posto a base di gara, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

19.7.4. di avere nel complesso preso conoscenza delle circostanze generali particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possono aver influito a influire sull'esecuzione dei lavori sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l'offerta economica presentata;

19.7.5. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

19.7.6. di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

19.7.7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei documenti tutti che compongono il progetto di fattibilità tecnica ed economica oggetto di gara (per es. capitolato speciali d'appalto, negli elaborati grafici di progetto e nel piano di sicurezza e coordinamento);

19.7.8. il contratto collettivo applicato;

19.7.9. di accettare che tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla presente procedura di gara si intendono validamente rese tramite il sistema la piattaforma telematica.

19.9 ATTESTAZIONE SOA

Scansione dell'attestazione o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 regolarmente autorizzata, in corso di validità relativa alla categoria

prevalente e per la classifica prevista al punto 4.4. del bando di gara, accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all'originale posseduto.

19.AVV. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il DGUE e firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

19.ASS. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
 - d. Impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo firmato da tutte le partecipanti

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

20. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma Telematica. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 17 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

20.1 Elaborati descrittivi relativi alle proposte progettuali offerte dal concorrente migliorative del progetto posto a base di gara; le proposte devono essere predisposte sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara e riportate negli elaborati secondo lo schema di assegnazione dei punteggi;

20.2 Elaborati grafici relativi alle eventuali proposte progettuali offerte dal concorrente migliorative del progetto posto a base di gara; le proposte devono essere predisposte sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara e riportate negli elaborati secondo lo schema di assegnazione dei punteggi.

Le proposte migliorative devono essere redatte e sottoscritte da un ingegnere o architetto, iscritto all'Albo professionale, abilitato ai sensi di legge per la progettazione di opere identificate nelle categorie riportate nel Presente Bando/Disciplinare di gara.

Le proposte migliorative:

- devono intendersi quale integrazione degli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara;
- non devono modificare le impostazioni salienti dell'opera posta a base di gara, la tipologia dell'intervento edilizio, le caratteristiche tipologiche – planovolumetriche – di utilizzazione, i profili strutturali e morfologici dell'opera definita nelle linee essenziali del progetto di fattibilità tecnica ed economica e non devono costituire variante essenziali al progetto stesso;

Non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione che:

- eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni di cui ai precedenti punti;
- esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili;

L'Offerta Tecnica non può:

- rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica o comunque pregiudicarne la segretezza;
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante; pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

Il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti precedenti comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

21. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica, nella Piattaforma Telematica.

Nell'Offerta economica deve essere contenuta, la seguente documentazione a pena di esclusione non sanabile;

21.1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente tutti i seguenti dati:

21.1.1. l'indicazione del ribasso unico percentuale da applicarsi all'importo complessivo posto a base di gara sia per la progettazione che per la realizzazione dei lavori.

Saranno considerati fino ad un massimo di 2 decimali e trovano applicazione le modalità operative della piattaforma.

21.1.2. indicazione dei costi per la sicurezza aziendali.

21.1.3. l'indicazione del costo complessivo della manodopera.

21.2. La busta recante l'offerta economica dovrà altresì contenere il **computo metrico estimativo globale** recante le stesse voci del computo metrico NON estimativo allegato all'offerta tecnica, con l'inserimento dei prezzi e con i conseguenti importi parziali e totali.

All'interno dello stesso dovrà essere riportata la netta distinzione delle opere previste in progetto dalle opere migliorative proposte. I prezzi qui riportati dovranno essere quelli posti a base di gara e/o desunti dal prezzario della Regione Campania o dalle analisi dei prezzi prodotte).

21.3. L'offerta economica **a pena di esclusione non sanabile**, deve essere sottoscritta, nel caso di concorrenti con soggettività complessa non ancora costituita, dai legali rappresentanti di tutte le imprese aderenti al raggruppamento.

21.4. La busta dovrà inoltre contenere il computo metrico estimativo recante le stesse voci di quello non estimativo contenuto nella busta tecnica.

22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Offerta tecnica	Max 80
Offerta economica	Max 20
TOTALE	100

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.

23. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Gli **80 punti** previsti per l'offerta tecnica saranno attribuiti sulla base dei seguenti sub-criteri tenendo conto dei seguenti elementi:

A	ELEMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX
	ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA	80
Sub criterio A1	Proposte migliorative inerenti le tecniche costruttive, le caratteristiche funzionali, tecnologiche e prestazionali delle opere del progetto a base di gara e delle sue pertinenze, attraverso soluzioni tecniche integrative e/o sostitutive atte a garantire la durabilità, la manutenibilità e la funzionalità nel tempo dell'intervento.	punteggio 35
Sub criterio A2	Proposte migliorative inerenti la qualità, la tipologia e la definizione dei materiali impiegati volte a perfezionare l'estetica dell'opera, a premiarne l'impatto, a valorizzare i caratteri di appartenenza, migliorando i livelli di durabilità, gli standard tecnici e funzionali del progetto posto a base di gara	punteggio 30
Sub criterio A3	- Proposte migliorative e/o integrative rispetto alla organizzazione del cantiere e agli aspetti della sicurezza, minimizzando il disagio alla popolazione. Verrà dato particolare risalto ed attenzione alla conoscenza delle condizioni locali ed alla accuratezza con cui si descrive lo stato di fatto nelle proposte migliorative	punteggio 15

24. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione Giudicatrice sulla scorta dei criteri motivazionali riportati nella documentazione di gara.

Come indicato nelle Linee Guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21.09.2016, aggiornate con Delibera del

Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, i coefficienti C(a)i sono determinati mediante l'attribuzione discrezionale di un valore, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

La rispondenza ai parametri valutativi è determinata secondo una scala di misurazione

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Ottimo	Da 0,91 a 1,00	Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative
Più che adeguato	Da 0,71 a 0,90	Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative
Adeguato	Da 0,51 a 0,70	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Parzialmente adeguato	Da 0,25 a 0,50	Aspetti di miglioramento appena percettibili o appena sufficienza
Inadeguato	Da 0,00 a 0,24	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

In particolare, i coefficienti, variabili tra zero e uno, sono determinati:

- 1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base delle indicazioni di cui sopra, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero e uno;
- 2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;
- 3) la media così ottenuta sarà il coefficiente da moltiplicare per il relativo peso criterio.

I punteggi saranno attribuiti dalla Commissione nominata ai sensi Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi riportati nella tabella che segue mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots + C_{ni} * P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i

P_a = peso criterio di valutazione a

P_b = peso criterio di valutazione b

P_n = peso criterio di valutazione n

25. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI OFFERTA TECNICA

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove: P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati gli eventuali punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

26. RIPARAMETRAZIONE

I.a RIPARAMETRAZIONE: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio e/o sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

II.a RIPARAMETRAZIONE: Non è prevista la seconda riparametrazione.

27. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio PE relativo all'offerta economica sarà assegnato secondo la seguente formula (interpolazione lineare):

$$PE = 20 \frac{R_i}{R_{max}} \text{ -----}$$

dove:

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

28. CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

La commissione procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio complessivo, con il metodo aggregativo – compensatore, come segue:

$$P_{totale} = P_i + PE$$

29. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da TRE membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

30. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 09.10.2025 alle ore 09.00. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

Per la presente procedura di gara, l'amministrazione decide di avvalersi della cosiddetta **"inversione procedimentale"**, data la necessità di assicurare celerità dei tempi per l'espletamento della stessa. L'istituto dell'inversione procedimentale, rappresentando una modalità operativa alternativa rispetto alla normale scansione delle fasi procedurali di esame delle offerte, offre alle stazioni appaltanti la possibilità di anteporre la fase di esame delle offerte alla fase di verifica della documentazione amministrativa, consentendo altresì alle medesime di perseguire gli obiettivi di semplificazione e di speditezza dell'azione amministrativa.

La stazione appaltante procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, successivamente alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, e poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice.

La piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;
- della documentazione amministrativa; nonché la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

31. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla predetta fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 30:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

32. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante si riserva, eventualmente, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

33. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione o di un seggio di gara appositamente individuato, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 18, se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

34. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'Amministrazione comunale, si riserva, altresì, la facoltà di sospendere la procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione della stessa, qualora all'esito dei pareri già richiesti e in fase di rilascio da parte degli Enti sovracomunali, emergano elementi/prescrizioni molto onerose, sia in termini tecnici che economici, tali da determinare la sostanziale modifica preliminare del progetto posto a base di gara.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 8 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato "con atto pubblico notarile informatico" oppure "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante" oppure "in modalità elettronica, mediante scrittura privata".

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

35. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

36. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

37. CLAUSOLA SOCIALE

Al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

38. ACCESSO AGLI ATTI

Ai fini del presente appalto sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Ne consegue che, al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio.

Esclusivamente in relazione al presente appalto la difesa in giudizio dei propri interessi potrà essere dimostrata dall'operatore economico mediante la richiesta di accesso formulata dal proprio legale, a cui dovrà essere allegato, debitamente compilato, l'atto di procura alle liti.

Non saranno comunque prese in considerazione richieste di accesso agli atti in relazione a informazioni di cui innanzi effettuate da operatori economici la cui posizione in graduatoria non permette loro di avere un interesse a ricorrere.

39. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Salerno.

Nel caso di appalti di servizi/forniture di importo superiore al milione di euro, trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. TRE membri.

40. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Responsabile della 4^AREA e R.U.P.

Arch. Antonio D'Amico

() Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993*

C_F138 - - 1 - 2025-07-29 - 0019867